

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

28° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2938) *FUSILLO ed altri: Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano*

(2998) *GRECO ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(3020) *Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva*

(3041) *MURINEDDU ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva*

(3050) *SPECCHIA ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 del-*

la legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla commissione*. Pag. 5, 8, 11

BARRILE (*Sin. Dem-l'Ulivo*) 9

CUSIMANO (*AN*) 6

GERMANÀ (*Forza Italia*)..... 10, 11

MARINI (*Misto*) 5, 6, 9

SPECCHIA (*AN*) 6, 7, 8 e *passim*

(2981) *Proroga di termini nel settore agricolo*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 2, 4

BARRILE (*Sin. Dem-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione* 2

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole* 3

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2981) Proroga dei termini nel settore agricolo

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2981.

Ricordo che nella seduta dell'11 febbraio scorso si è conclusa la discussione generale.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, innanzi tutto ritengo opportuno rimarcare ancora una volta l'urgenza di pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento in esame, tanto più che su di esso vi è un atteggiamento di sostanziale condivisione, soprattutto relativamente alle norme che prevedono la conservazione di somme nel bilancio dello Stato (articolo 2), la proroga per la denuncia dei pozzi (articolo 3) e gli interventi a favore delle aziende agricole ad indirizzo olivicolo danneggiate dalla crisi del mercato delle olive e dell'olio (articolo 5).

È proprio su quest'ultimo punto, però, che occorre soffermarsi, perchè nel corso della discussione generale sono emerse alcune disparità di vedute, in modo particolare a proposito dei criteri di individuazione delle aziende destinatarie dei benefici previsti per il settore olivicolo. Innanzi tutto, è stata sottolineata l'opportunità di citare anche la Sicilia, oltre alla Puglia e alla Calabria, tra le regioni a cui sono indirizzate le provvidenze previste all'articolo 5. In secondo luogo, alcuni colleghi (in modo particolare i senatori Minardo, Reccia e Cusimano) hanno proposto di sopprimere il comma 2 dell'articolo 5, ritenendo limitativo il criterio in base al quale si definiscono «a prevalente indirizzo olivicolo» quelle aziende agricole che traggono almeno il 50 per cento del loro reddito dalle produzioni olivicole.

Tuttavia, a me pare che il comma 1 dell'articolo 5 sia ben congegnato e comprenda tutte le zone che in Italia sono a vocazione olivicola. Inoltre, se togliamo *tout court* il criterio del reddito prevalente, come è stato proposto, credo che sorgerebbero problemi di copertura finanziaria, in quanto non sarebbero più sufficienti i 6 miliardi previsti con l'attuale impostazione. Le agevolazioni, infatti, sarebbero estese a tutte le aziende agricole presenti sul territorio nazionale, o comunque a gran parte di esse.

Per questi motivi nutro molte perplessità sulle proposte avanzate, benchè anch'io ritenga che sia possibile definire meglio la questione. Sarebbe sbagliato, però, estendere gli interventi previsti a tutte le azien-

de agricole, in quanto si concederebbero provvidenze generali, a pioggia, a scapito delle aziende maggiormente danneggiate dalla crisi del mercato olivicolo. Quindi, occorre fare attenzione a non procedere in questa direzione, a meno che non sia possibile reperire altre disponibilità finanziarie (anche se penso che ciò sia piuttosto difficile).

Alla domanda posta dal collega Germanà a proposito delle macchine agricole, credo che possa rispondere in modo più approfondito il sottosegretario Borroni.

A proposito della conservazione di somme nel bilancio dello Stato, secondo me bisognerebbe eliminare, magari con la presentazione di appositi emendamenti, alcuni dei capitoli previsti all'articolo 2, poichè le somme in essi stanziare sono già esaurite.

Concludo proponendo la questione relativa al settore ittico-conserviero, che sono stato sollecitato a prendere in considerazione nella discussione del provvedimento in esame, con riferimento alle finalità contenute nell'articolo 9 della legge n. 642 del 1996.

BORRONI, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Signor Presidente, il Governo condivide le perplessità manifestate dal relatore in ordine all'ipotesi di estendere le agevolazioni creditizie, perchè di fatto si determinerebbe un sostegno indiscriminato, si supererebbe cioè quanto prevede l'articolo 5, laddove si afferma che il sostegno viene accordato a quelle aziende agricole che traggono almeno il 50 per cento del reddito aziendale dalla produzione dell'olio. Non condividiamo tale impostazione perchè un sostegno indiscriminato, oltre a non corrispondere a criteri di equità e di giustizia, rischierebbe di disperdere le poche risorse a disposizione.

Vorrei ora fornire le risposte ai quesiti che mi sono stati rivolti dal senatore Germanà.

Innanzitutto, in merito all'immissione in circolazione delle motoagricole, il senatore Germanà ha chiesto che venisse precisato l'anno di costruzione per quelle macchine per le quali si intenda chiedere la proroga del termine contemplato dall'articolo 1 del disegno di legge. In base all'appunto fornitomi dagli uffici del Ministero il problema non si pone, dal momento che si tratta di un fenomeno di limitate dimensioni.

In merito alla riduzione del prezzo nel settore olivicolo, ritengo che la ragione fondamentale consista nella «esplosione» a livello comunitario della produzione di olio di oliva provocata dalla Spagna. Mi sembra che questa motivazione abbia un suo fondamento; semmai occorre aprire un dibattito per capire se l'aumento della produzione, in particolare di quella spagnola, era prevedibile. Sono convinto, infatti, che ci sia stata una grande disattenzione da parte di altri paesi, e che dovevamo prevedere tale situazione.

Per quanto riguarda questo problema, il Governo ribadisce la posizione già manifestata in più di un'occasione in relazione alla modifica dell'OCM (Organizzazione Comune di Mercato). Come sapete, la posizione del Governo è finalizzata a far sì che l'Unione europea definisca in modo chiaro e preciso il quantitativo di riferimento garantito per ogni paese.

Infine, il senatore Germanà ha chiesto informazioni circa il funzionamento del Gruppo di supporto tecnico. Esso opera alle dipendenze del Ministro e lavora in relazione a problematiche riguardanti le scelte, le determinazioni e l'attuazione della politica agricola nazionale da parte del Ministero. Il Gruppo deve fornire contributi di natura squisitamente tecnica che siano di supporto alle scelte del Ministro; la sua azione, infatti, si dispiega per mezzo di consulenze dirette al Ministro effettuate da uno o più componenti del Gruppo stesso o anche attraverso l'elaborazione di documenti dei vari sottogruppi che sono stati costituiti.

A seguito dell'esito referendario, il Gruppo di supporto tecnico ha concentrato la sua attività soprattutto intorno a tre questioni: la revisione delle procedure amministrative, l'approfondimento della natura giuridica della nuova figura organizzativa dell'agenzia (con particolare riferimento alle funzioni rimaste al Ministero dopo il *referendum*) e la predisposizione del nuovo testo di riordino del Ministero stesso. Peraltro, sono stati forniti numerosi contributi di ricerca, documenti e relazioni scritte riguardanti in particolare il concetto giuridico di agenzia, il suo ruolo e la sua figura, così come documenti sul credito agrario, sulla ristrutturazione e sulla ricomposizione fondiaria. Tale documentazione è stata utilizzata dal Ministro e dal Ministero per predisporre i testi di riordino del Ministero per le politiche agricole e degli istituti di ricerca. Ritengo che tale documentazione possa essere messa a disposizione anche del Parlamento.

Credo dunque che il Gruppo di supporto rappresenti uno strumento molto utile.

Pertanto, il problema non è tanto quello di mettere in discussione il mantenimento del Gruppo di supporto, ma la sua composizione. Non credo, infatti, che di esso debbano far parte funzionari o dirigenti ministeriali, i quali devono fornire contributi al Ministro per loro stessa funzione; semmai ritengo che il nuovo Gruppo di supporto tecnico debba essere costituito da personalità esterne al Ministero.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Borroni per il suo intervento.

A questo punto, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di mercoledì 25 febbraio.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(2938) *FUSILLO ed altri: Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano*

(2998) *GRECO ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(3020) *Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva*

(3041) *MURINEDDU ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva*

(3050) *SPECCHIA ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2938, 2998, 3020, 3041 e 3050.

Ricordo che nella seduta del 12 febbraio scorso il senatore Fusillo ha svolto la sua relazione, e comunico che per la seduta odierna sostituirò il senatore Fusillo come relatore.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARINI. Signor Presidente, vorrei sottoporre all'attenzione del Sottosegretario alcune questioni tecniche, che secondo me devono essere esaminate in modo approfondito, soprattutto a proposito delle agevolazioni creditizie: aspetto del quale tra l'altro abbiamo discusso anche poco fa, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2981.

Innanzitutto, vorrei tornare sul problema dell'individuazione delle aziende agricole a prevalente indirizzo agricolo, che sono considerate tali quando traggono almeno il 50 per cento del loro reddito dalle produzioni olivicole. Ma in base a quali criteri si determina la quota del reddito aziendale proveniente dall'olivicoltura? Si tratta di un aspetto importante, perchè le regioni attraverso gli Ispettorati agrari, ma anche il Ministero, applicano (come nel caso di calamità naturali) il cosiddetto sistema del «bilancino»: non si considera, cioè, il bilancio effettivo dell'azienda, ma quello valutato dagli uffici in base ad una stima delle rese medie delle colture in atto. Per esempio, nel caso di un'azienda che ha un terreno libero e un altro coltivato a olivi, si calcola in base al prontuario la loro resa media, a cui corrisponde un determinato reddito agricolo. Tale reddito, però, non è quello reale; in un'azienda può accadere che una coltura non abbia prodotto reddito, magari semplicemente perchè nell'anno di riferimento non è stata utilizzata (come nel caso dei cereali, per i quali vi può essere stato un anno di riposo). Ecco perchè vi è il rischio che nel «bilancino» venga comunque calcolato un reddito prodotto da colture che magari non ne hanno fornito alcuno.

Allora bisogna individuare un altro criterio per la determinazione della quota di reddito aziendale derivante dalle produzioni olivicole, quale può essere ad esempio, come proponeva anche il senatore Cusimano, la dichiarazione del fatturato ai fini IVA. Infatti, coloro che hanno un volume di affari sopra i 10 milioni sono obbligati a tenere i registri delle fatture, da cui si desume ciò che si è prodotto e venduto (olive e olio, oppure agrumi, grano e altro); per i piccoli produttori, invece, è prevista l'autofatturazione.

Possiamo anche scegliere un altro indicatore: ma è importante che si accerti il reddito reale dell'azienda, non quello ipotetico, perchè si rischia di provocare danni enormi a questi imprenditori agricoli, che giustamente chiedono di essere giudicati in base a ciò che hanno effettivamente venduto, non in base a ciò che avrebbero dovuto vendere secondo altri criteri o in base al tipo di coltivazione.

Per quanto riguarda la proroga delle rate per le operazioni di credito agrario in scadenza al 31 dicembre, vorrei far presente che tale data dovrebbe essere spostata almeno al 31 luglio 1998, perchè il mancato reddito incide soprattutto sulle rate del primo semestre del 1998. Infatti,

l'imprenditore agricolo paga i prestiti maturati fino al 31 luglio 1998 con il reddito ottenuto dalla campagna tra il 1997 e il 1998, soprattutto nel caso della raccolta delle olive, che si effettua tra la fine dell'anno e l'inizio di quello successivo; in buona parte delle zone olivicole la raccolta è ancora in atto.

CUSIMANO. Ma forse lei si riferisce alla vendita dell'olio.

MARINI. No, mi riferisco proprio alla raccolta delle olive, che, come ho detto, è ancora in atto in molte zone, soprattutto in quelle in cui c'è una forte produzione olivicola. Per esempio, in Calabria la raccolta continua ancora per tutto il mese di marzo.

SPECCHIA. Dove ci sono gli alberi secolari.

MARINI. Ma anche dove ci sono gli alberi piccoli. Nei nuovi allevamenti razionali vi sono alcune varietà di piante i cui frutti non cadono facilmente, e perciò la raccolta dura anche fino all'inizio di aprile. Ecco perchè bisogna fissare la scadenza al 31 luglio 1998, altrimenti si commette un'ingiustizia.

Vorrei poi affrontare un altro tema, signor Sottosegretario, su cui credo che dovremmo riflettere più a lungo, magari in vista di un'eventuale riforma. Mi riferisco alla questione dell'imprenditore agricolo a titolo principale. La legge in cui viene riconosciuta la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale venne collegata a quella sul coltivatore diretto, soprattutto allo scopo di accedere ai fondi della piccola proprietà contadina. Ne è derivata una legge molto strana ed iniqua. Facciamo delle ipotesi: una comunione familiare, una società di fatto fra tre fratelli non viene riconosciuta come imprenditore agricolo a titolo principale. Lo stesso avviene per tutte le società di persone. Come sapete, la legge richiede due requisiti per il riconoscimento di tale figura: il tempo dedicato all'attività agricola, che deve essere prevalente rispetto ad altre attività, e il reddito, che deve essere maggiore rispetto ad altri redditi. Nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice manca uno dei due requisiti, cioè il tempo dedicato all'attività, e così queste non possono avere il riconoscimento di imprenditore agricolo a titolo principale. Il discorso è analogo per le società di capitali. È vero che vi è una giurisprudenza consolidata per cui le società di capitali e quelle di persone possono rivolgersi al giudice, perchè è giusto che abbiano tale riconoscimento se svolgono prevalentemente attività agricole, ma rimane comunque una grande ingiustizia perchè tali riconoscimento costringe chi ne fa richiesta a doversi rivolgere al giudice.

A tutto ciò, poi, vanno aggiunti altri elementi di valutazione. Innanzi tutto, il reddito agrario non è quello risultante dai bilanci effettivi dell'azienda, ma quello catastale, come è riportato nella dichiarazione dei redditi. Di conseguenza succede che, per esempio, un professore di scuola media o di liceo che sia anche proprietario di un'azienda di 50 ettari, quindi di un'azienda grande, avrà un reddito, come professore, probabilmente superiore a quello catastale calcolato sui 50 ettari

dell'azienda. Ma allora chiedo al Sottosegretario: perchè non potrebbe usufruire dei benefici del provvedimento un insegnante elementare che abbia avuto dei danni alla sua azienda olivicola di 10 ettari, sulla quale aveva contratto prestiti agrari? Ne deve usufruire, perchè ha lo stesso titolo degli altri imprenditori agricoli.

Se non poniamo rimedio a queste distorsioni, si finisce con il disincentivare l'imprenditoria agricola, dal momento che spesso alcuni imprenditori agricoli vengono esclusi dagli interventi statali volti a porre rimedio a situazioni di fatto. Non dobbiamo puntare sulla persona fisica, ma sull'impresa, perchè è quest'ultima che può avere un danno o un vantaggio dall'attività che svolge. Il grosso professionista che ha una grande azienda agraria e guadagna molto con la sua professione non è tenuto a fare fronte ai debiti dell'azienda con il suo reddito personale. Non mi pare che nell'industria avvenga questo: non si è mai visto che il capitano d'industria faccia fronte ai debiti dell'azienda con il suo patrimonio personale, perchè l'impresa ha una vita propria. E la stessa cosa vale per l'agricoltura. Pertanto, ritengo che sia opportuno presentare degli emendamenti volti a correggere questo punto.

Prima di concludere il mio intervento, vorrei affrontare anche la questione riguardante il sostegno creditizio. Nel provvedimento si fa riferimento ai prestiti di conduzione, ma in agricoltura vi sono altri tipi di prestito: i mutui di miglioramento e quelli di ripianamento (e non di passività onerose). In alcune regioni, infatti, alcune scadenze sono state quinquennalizzate e pertanto sono state emesse delle cambiali; se però il conduttore non ha i soldi per pagare il prestito annuale di conduzione, evidentemente non ha neanche quelli per pagare la quinquennalizzazione. Pertanto bisogna correggere questa dicitura, perchè apparirebbe incomprensibile che da un lato si riconosca che il conduttore non ha i soldi per pagare il prestito, ma dall'altro si sostenga che ha il denaro per far fronte alla quinquennalizzazione per la quale ha emesso una cambiale. Si tratta in realtà della quinquennalizzazione di interessi precedenti!

Se si riconosce la carenza di reddito e quindi si prorogano fino a 12 mesi le scadenze annuali per il mancato reddito, ciò deve valere per tutti i prestiti e non soltanto per alcuni.

Si tratta di questioni tecniche sulle quali dobbiamo riflettere perchè non sono state sufficientemente valutate nel disegno di legge al nostro esame.

SPECCHIA. Signor Presidente, i disegni di legge al nostro esame – quello d'iniziativa governativa e gli altri di iniziativa parlamentare: uno è firmato da me, dal collega Cusimano e da altri senatori – nascono da una situazione contingente, cioè dalla crisi e dal crollo del mercato dell'olio, soprattutto in alcune regioni, ma riguardano una materia che andava comunque disciplinata diversamente. Pertanto, la crisi del mercato dell'olio rappresenta una causa occasionale perchè, ripeto, bisognava comunque intervenire sulla materia per fornire risposte ai consumatori e agli agricoltori, senza peraltro penalizzare il mondo dell'industria olearia. Quest'ultimo aspetto va chiarito, visto che al momento alcune associazioni delle industrie olearie mostrano una posizione rigida in proposito, ritenendo che si tratti di un attacco alla loro attività.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Sarebbe, tra l'altro, il primo attacco che l'agricoltura sferra all'industria!

SPECCHIA. Credo invece che negli intendimenti di tutti i presentatori, e sicuramente in quelli dei senatori di Alleanza Nazionale, non vi sia questa volontà. Anzi, vi è certamente la volontà di tutelare i consumatori e gli agricoltori italiani, espressa attraverso l'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa (il cui contenuto è presente anche negli altri provvedimenti) nel quale, a giusta ragione, si afferma che le diciture «*made in Italy*», «prodotto in Italia» e «fabbricato in Italia» possono essere utilizzate a condizione che si tratti di oli il cui intero ciclo di produzione, lavorazione e condizionamento venga svolto nel territorio nazionale.

Questa affermazione – ripeto – è volta a tutelare il consumatore, che in questo modo sa da dove proviene l'olio, dove è stato confezionato e così via, essa serve, però, anche a tutelare il nostro prodotto dandogli un valore aggiunto. Ricordo a tale proposito che in molte altre realtà nazionali viene prodotto un ottimo olio, tanto che oggi si è aperto un consistente mercato anche all'estero (negli ultimi tempi soprattutto negli Stati Uniti).

Vi è poi un'altra finalità, evidenziata all'articolo 2 del disegno di legge n. 3050 (presente, peraltro, anche nel disegno di legge del Governo e negli altri): quella di prevenire le sofisticazioni e le frodi. Una buona parte dell'industria olearia italiana certamente compie il suo dovere (questo va riconosciuto, e l'attività che svolge questo tipo di industria va tutelata e incoraggiata), ma vi sono spazi per le frodi perpetrate attraverso la lavorazione di oli non italiani, che vengono venduti come tali, o attraverso altre forme di manipolazione: l'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa (ma, ripeto, tale aspetto è contenuto anche nel nostro provvedimento) è stato previsto proprio per prevenire ed impedire questi fenomeni.

Nel provvedimento d'iniziativa governativa vi è poi l'articolo 4 che riprende un tema contenuto nel disegno di legge n. 2981, relativo alla proroga di termini di cui ha parlato poc'anzi il collega Marini. A tale proposito la Commissione dovrà decidere come procedere: infatti, se questo disegno di legge avrà un *iter* più spedito dell'altro (pur essendo entrambi in sede deliberante), non converrà mantenere la stessa disposizione in ambedue i testi, ma occorrerà operare una scelta.

Certamente (lo ribadisco, visto che il collega Cusimano ed altri senatori lo hanno già rilevato) l'articolo 4 del disegno di legge n. 3020 deve essere modificato, non fosse altro per ricomprendere tra le regioni dove ai produttori olivicoli si applicano le agevolazioni creditizie ivi specificate (la Puglia e la Calabria) anche la Sicilia e la Basilicata, ed eventualmente altre regioni e località del Nord: non è prevista una differenziazione, infatti, purchè in tali zone si sia effettivamente determinata una crisi del mercato e si voglia andare incontro agli agricoltori danneggiati.

Riteniamo inoltre che debbano essere apportate altre modifiche, in particolare all'articolo 1 del disegno di legge n. 3020, laddove si parla

solo di olio di oliva vergine e di olio extravergine di oliva. Credo infatti che anche da parte delle associazioni del mondo agricolo del settore sia già stato suggerito di estendere la denominazione «*made in Italy*» anche all'olio di oliva *tout court*.

MARINI. Anche agli oli lampanti?

SPECCHIA. A quelli trattati anche con una miscelazione lampante, che è commestibile. Questo non lo affermo solo io, ma anche la Coldiretti e tutte le varie associazioni del mondo agricolo che hanno proposto o proporranno (abbiamo già una proposta della CIA in questo senso, e altre verranno presentate tra pochi giorni) l'estensione della denominazione «*made in Italy*» a questo tipo di olio, affinché si sappia che è italiano in quanto fabbricato e prodotto in Italia. Il fatto poi di comprare un certo tipo di olio invece di un altro fa parte delle possibili scelte di ognuno.

Questi sono alcuni dei nostri suggerimenti. Per il resto, i provvedimenti in esame sono piuttosto simili; in particolare il disegno di legge n. 3050, di cui sono il primo firmatario, riprende sostanzialmente il contenuto del disegno di legge n. 2998, d'iniziativa del collega Greco e di altri senatori, anche se noi abbiamo aggiunto la parte relativa alle sanzioni, che riteniamo opportuna.

Prima di concludere, vorrei auspicare che i provvedimenti in esame siano approvati con sollecitudine dal Senato e dalla Camera. Già nel corso delle audizioni che la Commissione ha effettuato sulla situazione del settore olivicolo, ho affermato che per disciplinare questa materia e quella relativa alla proroga di termini nel settore agricolo avremmo preferito l'emanazione di un decreto-legge, già proposto dal Ministro al Governo e concordato con le associazioni del mondo agricolo, per procedere con maggiore celerità. Purtroppo, però, questa soluzione si è rivelata impraticabile a causa di alcune difficoltà normative. Ma certamente bisognerà dare risposte rapide, perchè nel settore olivicolo della Puglia, della Calabria e delle altre regioni che sono state fortemente colpite dal crollo dei prezzi vi sono grandi aspettative relativamente alle varie questioni evidenziate. Del resto, vi sono una serie di problemi che riguardano tutto il mondo olivicolo, al di là delle diverse latitudini e longitudini, dal Nord al Sud, e che sono all'esame del Parlamento europeo.

Vorrei richiamare, infine, un'altra questione di carattere generale che concerne tutto il settore agricolo (e a cui abbiamo già fatto riferimento nelle mozioni presentate in Aula a proposito dell'olio d'oliva): la riforma dei costi del sistema previdenziale agricolo. Se non erro, presso il Ministero del lavoro si è già riunito un tavolo tecnico. Approfitto di questa occasione per chiedere al Sottosegretario di sollecitare la ripresa del lavoro di questo tavolo tecnico, costituito per risolvere positivamente il problema dei costi previdenziali nel settore dell'agricoltura, arrivando ad una riduzione degli stessi.

BARRILE. Signor Presidente, concordo con il senatore Specchia sulla necessità di accelerare l'*iter* dei disegni di legge al nostro esame,

poichè con essi si affronta un problema importante, molto sentito nel mondo agricolo.

Vorrei fare alcune precisazioni in ordine alle questioni che alcuni colleghi hanno sollevato. Il collega Marini, in particolare, ha evidenziato l'esigenza di modificare i criteri per l'individuazione dei soggetti destinatari delle provvidenze e i requisiti richiesti per ottenere il riconoscimento di imprenditore agricolo a titolo principale. Credo che abbia toccato un tema importante, attualmente in discussione nel mondo agricolo, perchè la definizione di questo problema consentirebbe di affrontare anche la questione del ruolo stesso dei soggetti operanti in agricoltura. Certo, la portata innovativa di questo discorso è tale che sarà difficile definire tutte le questioni poste nell'ambito di questi provvedimenti e in quello relativo alla proroga di termini nel settore agricolo. Il problema dell'individuazione dei destinatari delle provvidenze è uno dei più gravi che affliggono il mondo agricolo. L'agricoltura soffre, a mio giudizio, di una eccessiva frammentazione, quasi di una polverizzazione di destinazioni nella qualificazione della spesa. Ecco perchè ritengo sia urgente stabilire dei criteri per operare una selezione nella definizione dei soggetti aventi titolo prioritario alla concessione degli aiuti, ma al tempo stesso dubito che una questione di tale importanza possa essere risolta nel provvedimento in discussione.

Invece appare sicuramente opportuno approfondire sin d'ora l'aspetto del calcolo della percentuale del reddito aziendale derivante dalla produzione olivicola.

GERMANÀ. Durante le audizioni effettuate dalla Commissione sulla situazione del settore olivicolo, ho preso qualche appunto che preferirei rimanesse anche agli atti della nostra Commissione.

Il dottor Manca giudicava senza dubbio giusto che in questo disegno di legge si prevedesse il controllo sull'intero ciclo di produzione, ma notava come non fosse specificato chi si occuperà di fare questo controllo, chi dovrà svolgere questo lavoro. Sempre il dottor Manca diceva che noi abbiamo un'ottima qualità di prodotto; ma dovendo fissare dei criteri di qualità, quali requisiti dovrebbero essere indicati oltre a quello che l'olio sia prodotto in Italia? Per esempio, ricordo che in quell'occasione egli parlava di una percentuale di acidità prevista dalla Comunità europea.

Il dottor Pacetti, presidente della CIA (per la Toscana), sosteneva che mancano le quantità frazionali di riferimento. Addirittura è stato riferito che purtroppo sui nostri mercati troviamo anche l'olio di nocciole, nell'ordine del 10-15 per cento, e questo è un fatto veramente inaccettabile.

Il dottor Forcella, direttore generale della Federolio, rilevava che nel disegno di legge varato dal Governo non si intravede un sistema di controlli, e aggiungeva che chiaramente esiste un problema di mercato.

A questo punto, vorrei rivolgere una domanda all'intera Commissione. Poc'anzi abbiamo esaminato il provvedimento relativo alla proroga di termini nel settore agricolo in cui si prevede, all'articolo 4, di prorogare per l'anno 1998 l'attività del Gruppo di supporto tecnico che do-

vrebbe occuparsi della programmazione agricola nazionale. Faccio parte di questa Commissione da tempo e posso constatare che purtroppo la produzione agricola è continuamente colpita da situazioni di emergenza, che di volta in volta riguardano il riso, gli agrumi, il mais, l'olio...

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Anche il latte!

GERMANÀ. L'emergenza del latte l'abbiamo momentaneamente accantonata, signor Presidente, comunque ne sorgeranno sicuramente altre. Ecco, vorrei sapere cosa ha programmato il Gruppo di supporto tecnico costituito presso il Ministero per le politiche agricole; mi piacerebbe sapere cosa ha fatto l'ICE: se c'è un problema di mercato, cosa abbiamo fatto per promuovere la vendita dei nostri oli all'estero?

Tra l'altro, vorrei tornare sul criterio, già enunciato nell'articolo 5 del disegno di legge n. 2981 e ribadito nel comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge n. 3020, in base al quale sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da questa produzione almeno il 50 per cento del reddito aziendale. È un'impostazione che non possiamo condividere, perchè in tal modo si rischierebbe, per esempio, di concedere gli aiuti a chi ha 1.000 piante e produce prevalentemente olio, e di non darli invece a chi ha 100.000 piante e non trae almeno il 50 per cento del suo reddito dalla produzione olivicola. Quindi, ritengo che questo criterio sia da rivedere. Ritengo anche che la somma sia insufficiente e che vada rimpinguata anche per la proroga di termini prevista nel disegno di legge n. 2981.

A mio avviso, comunque, più che audire i rappresentanti delle associazioni, i produttori o gli industriali, sarebbe stato opportuno invitare almeno un rappresentante di ogni categoria; solo in questo modo la Commissione avrebbe potuto chiarirsi le idee per predisporre una legge non provvisoria, ma organica, che soddisfi realmente le esigenze del settore.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Vorrei ricordare che la programmazione del ciclo di audizioni sulla crisi del settore olivicolo è stata concordata unanimemente dall'Ufficio di Presidenza; comunque, possiamo prendere in considerazione altre proposte.

GERMANÀ. Si tratterebbe di prevedere una sola seduta per ogni categoria: a mio avviso sarebbe sufficiente per fare maggiore chiarezza sulle questioni in discussione.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

